

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 9 del 13-02-2013

OGGETTO: DELIBERA G.C. N. 38/2012- REVOCA DEL PUNTO 2 DEL DISPOSITIVO

L'anno **duemilatredici** il giorno **13** del mese di **Febbraio** alle ore **10:00** presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Pres.	Ass.
1. VIGNINI ANDREA	SINDACO	X	
2. MAMMOLI GABRIELLA	ASSESSORE	X	
3. ZUCCHINI MARCO			X
4. ANGORI DIEGO			X
5. BASANIERI FRANCESCA			X
6. PETTI MIRO		X	
7. MINIATI MIRIANO		X	
8. PACCHINI LUCA		X	

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE **NUZZI PATRIZIA**.

Presiede il Sig. **VIGNINI ANDREA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- PREMESSO che con propria deliberazione n. 38/2012 è stato nominato l'avv.to Fabio Azzaroli legale di fiducia di questa Amministrazione, quale parte offesa nel procedimento penale RGNR 6084/09- Tribunale di Arezzo- promosso nei confronti di Bassolino Antonio, Petrella Giuseppe, Fabrizio Alvaro, Caruso Vincenzo e Ortolani Fabio;
- CHE in detta delibera veniva espressa anche la determinazione per la costituzione di parte civile in detto processo penale in caso di rinvio a giudizio;
- VISTA la nota dell'Avv.to Azzaroli, depositata agli atti, pervenuta il 6.2.2013 con la quale si informa che all'udienza del 28.1.2013 il Giudice ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati;
- CHE da detta nota emerge, dati i tempi stabiliti per la prossima udienza e il notevole numero di soggetti chiamati a testimoniare, la probabile prospettiva che il processo si concluda con declaratoria di estinzione per prescrizione maturata già nel corso del giudizio di primo grado con conseguente impossibilità per il Tribunale di pronunciarsi su eventuali statuizioni Civili in favore del Comune;
- CONSIDERATO che, a far fronte di ciò, si prospetta per l'Amministrazione Comunale una spesa notevole per la costituzione di parte civile per la complessità del dibattimento che si presenta composito e articolato in varie udienze, spese che potrebbero non trovare alcun ristoro nel caso – come detto dallo stesso Avvocato – nel caso altamente probabile di prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado;
- RITENUTO pertanto di revocare il punto 2 del dispositivo sulla surrichiamata delibera di G.C. n. 38/2012;
- VISTI i pareri resi favorevoli a norma dell'art. 49 – 1 comma- del D.L.vo 267/2000, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- VISTO l'art. 134 – 4 comma- del D.L.vo 267/2000;

DELIBERA

- 1- per le motivazioni di cui in premessa, di revocare il punto 2 del dispositivo della delibera di G.C. n. 38/2012;
- 2- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4 comma- del D.L.vo 267/2000.

Letto e sottoscritto

IL SINDACO

f.to **ANDREA VIGNINI**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to **PATRIZIA NUZZI**

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Vicesegretario attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

f.to **OMBRETTA LUCHERINI**

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

OMBRETTA LUCHERINI
